



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2015

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum d'intesa* tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	11
Disegno di legge	»	15
Testo del Memorandum d'intesa in lingua ufficiale e facente fede	»	19
Testo del Memorandum d'intesa prevalente in caso di controversia	»	25

ONOREVOLI SENATORI. -

1. Finalità

Il *Memorandum* in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dei Balcani.

In particolare, la finalizzazione di tale Accordo si propone anche lo scopo di sostenere lo sviluppo delle capacità operative dello strumento militare bosniaco al fine di assistere il Paese nel processo di integrazione euro-atlantico.

Si segnala, in proposito, che la Bosnia-Erzegovina è un Paese membro dell'*Euro-Atlantic Partnership Council*, e in qualità di stato *partner* dell'Organizzazione del Nord-Atlantico il 4 maggio 1994 ha sottoscritto l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo *status* delle loro forze (PfP SOFA).

2. Contenuti

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene

richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni unite, e undici articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso, al fine ultimo di rafforzare la pace e la stabilità mondiale, intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con gli impegni internazionali precedentemente assunti e, per quanto concerne la Parte italiana, anche con la normativa europea.

Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano le linee guida e le modalità di attuazione della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, i quali cureranno l'organizzazione, in concreto, della cooperazione medesima. In particolare, l'articolo 2 prevede che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti e sottoscritti da rappresentanti a ciò appositamente autorizzati, che indicheranno le linee guida della cooperazione, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere.

L'articolo 3 indica i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:

- politica di sicurezza e difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- sicurezza e controllo degli armamenti, nel rispetto dei trattati internazionali in materia di difesa;
- organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento dei reparti militari, gestione del personale;
- formazione ed addestramento in campo militare;

- questioni relative alla polizia militare, all'ambiente e all'inquinamento causato da installazioni militari;

- industria della difesa;
- politica degli approvvigionamenti, subordinata ai rispettivi Ministeri della difesa;
- logistica per la difesa;
- sanità militare, storia militare, sport militare e diritto;
- altri settori di interesse comune.

L'articolo 4, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

- incontri tra i rappresentanti di vertice delle istituzioni della Difesa;
- scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
- partecipazione ad attività addestrative ed esercitazioni militari, nonché a corsi, a seminari, conferenze e simposi;
- partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- visite a navi, aeromobili militari e ad altre strutture militari;
- scambi di informazioni e di pubblicazioni di carattere didattico, nonché nel campo degli eventi culturali e sportivi.

L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione del *Memorandum*, ad eccezione di quelle relative all'alloggio, ai pasti e ai trasporti sul territorio dello Stato ospitante, che faranno carico a quest'ultimo, così come l'assistenza medica di base in occasione di eventi connessi all'attuazione del *Memorandum* medesimo. Inoltre al paragrafo 5, viene stabilito espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 6 regola il risarcimento degli eventuali danni provocati in occasione

dell'esecuzione delle attività di cooperazione. In particolare, sarà a carico della Parte inviante il risarcimento dei danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente *Memorandum*; mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente *Memorandum* e di cui esse siano congiuntamente responsabili. Inoltre, l'articolo contempla una disposizione specificamente riferita ad eventi verificatisi in occasione della partecipazione a corsi organizzati dalla Controparte. Tale disposizione - inserita su richiesta della Parte bosniaca che, nel corso della negoziazione, ha più volte espresso il forte interesse alla frequentazione dei corsi di formazione italiani da parte del proprio personale - è tesa a rafforzare la tutela della Parte ospitante, limitandone la responsabilità attraverso l'ampliamento delle fattispecie per le quali l'obbligo del risarcimento incombe sulla Parte inviante.

L'articolo 7 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si prevede, infine, quale motivo ostativo al diritto di giurisdizione dello Stato di soggiorno, il caso in cui il personale ospitato venga coinvolto, direttamente o indirettamente, in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine: in tali circostanze, le Parti dovranno addivenire ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato. In proposito, si rappresenta che la Bosnia Erze-

govina ha abolito la pena di morte dal 2001 e che, come già più sopra evidenziato, in qualità di Stato «partner» dell'Organizzazione del Nord-Atlantico il 4 maggio 1994 ha sottoscritto l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo *status* delle loro forze (PfP SOFA).

L'articolo 8 disciplina l'eventuale cooperazione nel campo industriale, stabilendo che le Parti si offriranno reciproca assistenza e collaborazione nel campo dell'approvvigionamento di materiali militari dalle industrie di difesa nazionali.

L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali e degli atti classificati, specificando che il loro trasferimento a terzi potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dal *Memorandum*.

L'articolo 10 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente *Memorandum* verranno risolte tramite consultazione e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.

Infine, l'articolo 11, nel definire la data di entrata in vigore del *Memorandum* come quella di ricevimento dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, conferisce durata indeterminata al *Memorandum* stesso, che resterà pertanto in vigore fino a quando una delle Parti si avvalga della facoltà di notificare per iscritto all'altra Parte, con un anticipo di sei mesi, la propria volontà di denunciarlo. Esso, inoltre, potrà essere emendato o revisionato attraverso protocolli aggiuntivi, sottoscritti da rappresentanti autorizzati dalle Parti, che costituiranno parte integrante del presente *Memorandum*. È, da ultimo, stabilito che le lingue ufficiali del testo del *Memorandum* sono l'italiano, il bosniaco, il croato, il serbo e l'inglese, tutte le versioni facenti ugualmente fede; in caso di divergenze nell'interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 4, lettera a) dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri tra le rispettive delegazioni. Nell'ipotesi dell'invio a Sarajevo di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 125,88, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006, e ammonta a euro 100,70. Essa viene poi abbattuta di tre quarti, ai sensi dell'art. 6 del R.D. n. 941 del 1926, in quanto l'alloggio e il vitto sono a carico del Paese ospitante. Pertanto, la diaria ammonta a euro 25,18 che, moltiplicata per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 76,00.

€ 76,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 116,34, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 93,07. Essa viene poi abbattuta di tre quarti, ai sensi dell'art. 6 del R.D. n. 941 del 1926, in quanto l'alloggio e il vitto sono a carico del Paese ospitante. Pertanto, la diaria ammonta a euro 23,27 che, moltiplicata per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 70,00.

€ 70,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 146,00

➤ **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 400,00) per 2 persone + maggiorazione del 5% (pari a € 20,00), ai sensi della normativa vigente (€ 420,00 x 2)

= € 840,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 986,00

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, e considerato che le attività di cui all'articolo 4 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte, previo rimborso delle relative spese, si precisa che:

- allo stato attuale non si prevede di ospitare sul territorio italiano personale bosniaco in esecuzione dell'articolo 4, lett. a) dell'Accordo e pertanto non si provvede alla quantificazione delle relative spese di viaggio sul territorio italiano, vitto e alloggio (art. 5, para 3) e per l'eventuale prestazione dell'assistenza medica di base (art. 5, para 6); in ogni



- caso, in deroga al regime di ripartizione delle spese di cui all'art. 5, l'eventuale richiesta della Controparte di incontri tra le rispettive Autorità di vertice da tenersi in Italia sarà accolta solo previo rimborso da parte del Paese richiedente delle eventuali relative spese aggiuntive sostenute e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (art. 4, lett. b), di visite alle navi, agli aeromobili militari e ad altre strutture militari (art. 4, lett. h), e così pure di scambio di in formazioni e di pubblicazioni di carattere formativo (art. 4, lett. i) sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
 - l'eventuale richiesta della Controparte di partecipazione ad attività addestrative, corsi ed esercitazioni (art. 4, lett. c), di partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari (art. 4 lett. d) o di partecipazione ad operazioni umanitarie e di peace-keeping (art. 4, lett. e), nonché di contatti tra istituti militari omologhi (art. 4, lett. f), di discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze e corsi (art. 4, lett. g) e di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (art. 4, lett. j) potrà essere accolta solo qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
 - in relazione all'articolo 6, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
 - le previsioni relative agli impegni nel campo dei materiali per la difesa (art. 8) costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di reciproca assistenza e collaborazione con la Bosnia Erzegovina e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
 - qualora, infine, vengano stipulati ulteriori Accordi, Protocolli aggiuntivi o introdotti emendamenti (art. 5, par. 1 e 4, e art. 11) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discende dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in euro 986,00. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

29 APR. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Consiglio dei Ministri della Bosnia - Erzegovina in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, e in conformità con le rispettive legislazioni interne e gli obblighi assunti a livello internazionale, nonché, per la Parte italiana, con la normativa europea.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti nei due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 7, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117



della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, la cui osservanza da parte italiana è espressamente fatta salva dall'articolo 1 dell'Accordo.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.



PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*
Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*
La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della difesa con la Bosnia Erzegovina, e risponde all'esigenza di instaurare, sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza e di rafforzare la pace e la stabilità mondiale. La piena esecuzione del documento contribuirà, quindi, in uno spirito di eguaglianza e solidarietà, al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, nonché all'accrescimento e al consolidamento della pace e della sicurezza internazionale.

- b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Il proposto provvedimento di ratifica si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento cui ricondurre la cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei contenuti dell'Accordo, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali del nostro Paese nella regione dell'Europa medio - orientale, un importante valore strategico e una peculiare valenza politica.

Dall'esecuzione dell'Accordo in titolo, infine, potranno derivare, nel lungo periodo, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

- c) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli



obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni. Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (politica di sicurezza e difesa internazionale, formazione ed addestramento militare, questioni relative alla polizia militare, questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento causato da installazioni militari, politica degli approvvigionamenti, logistica, medicina, sport, storia militare e diritto).

- d) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti delle disposizioni dell'Accordo sono i Ministeri della difesa dei due Paesi e le rispettive Forze armate. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina hanno avuto inizio nel 2006, su iniziativa dello Stato maggiore della Difesa italiano, e sono proseguiti in stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri.

La predisposizione del provvedimento di ratifica è invece intervenuta a valle di un proficuo confronto tra i rappresentanti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della giustizia sul tema generale della clausola sulla giurisdizione inserita negli Accordi di cooperazione nel settore della difesa, all'esito del quale si è riconosciuta l'adeguatezza della tutela offerta al personale italiano eventualmente inviato nei cd. Paesi Pfp, ossia i Paesi firmatari dell'*Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al "Partenariato per la Pace" concernente lo status delle loro forze (Pfp SOFA)*, come appunto la Bosnia-Erzegovina, in esecuzione di detti Accordi. Con riguardo agli aspetti economico-finanziari del provvedimento, è stato altresì coinvolto il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha fornito un importante contributo in relazione alla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'Accordo, nonché della corretta formulazione del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE III - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con la Bosnia-Erzegovina, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV - OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.



SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

a) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

b) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

c) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

d) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano fattori che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dare luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

a) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.*

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

b) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito *web* del Ministero della difesa.

c) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, e ne curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

d) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi sottoscritti da rappresentanti a ciò autorizzati. Inoltre, ciascuna Parte potrà, autonomamente e in qualsiasi momento, decidere di denunciare l'Accordo notificando tale decisione per iscritto all'altra Parte con un preavviso di sei mesi.

- e) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione I, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *Memorandum* d'intesa stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, lettera a), del *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, valutati in euro 986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 4, lettera *a*), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6 del *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

TRA

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA

SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA



Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina, d'ora innanzi denominati "le Parti":

- **confermando** la loro aspirazione al supporto ed allo sviluppo della cooperazione sulla base dei principi di giustizia e di stato di diritto;
- **mirando** al rafforzamento della reciproca comprensione tra le Parti e tra le rispettive Forze Armate, nonché della sicurezza e della stabilità in Europa;
- **richiamandosi** alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite;
- **riconoscendo** i valori democratici ed i diritti umani;
- **sviluppando** la cooperazione nel quadro del Consiglio per il Partenariato Euro-Atlantico e del Programma del Partenariato per la Pace;
- **convinti** che la cooperazione nel settore militare contribuirà a rafforzare ulteriormente le relazioni reciproche tra l'Italia e la Bosnia ed Erzegovina,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

1. Scopo del presente *Memorandum of Understanding (MoU)* è quello di definire i principi e le procedure generali per la conduzione della cooperazione nel settore militare, a vantaggio delle Parti.
2. La cooperazione tra le Parti sarà condotta sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e reciproco interesse e verrà effettuata in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici ed agli impegni internazionali assunti nonché, per la Parte Italiana, alla normativa Europea, al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.
3. La cooperazione rientrante nel quadro del presente Accordo sarà condotta con l'intento di rafforzare la pace e la stabilità mondiale e non sarà diretta contro altri Paesi.

Articolo 2

ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE

1. In base al presente *MoU*, le Parti potranno predisporre piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, volti a definire le linee di sviluppo di detta cooperazione.
2. I piani dovranno includere i nominativi, i luoghi e le date relative alle attività di cooperazione, il numero dei partecipanti e le modalità di attuazione delle attività.
3. Il piano annuale di cooperazione sarà firmato da Rappresentanti autorizzati dalle Parti, previo reciproco accordo.
4. Attività, modalità, tempi e luoghi saranno specificati nel Piano di cui sopra.



Articolo 3CAMPI DELLA COOPERAZIONE

1. Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nei seguenti settori:
 - a. politica di sicurezza e difesa;
 - b. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
 - c. sicurezza e controllo degli armamenti nel rispetto dei trattati internazionali in materia di difesa;
 - d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento dei reparti militari, gestione del personale;
 - e. formazione ed addestramento;
 - f. questioni relative alla polizia militare;
 - g. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento causato da installazioni militari;
 - h. industria della Difesa;
 - i. politica degli approvvigionamenti subordinata ai rispettivi Ministeri della Difesa;
 - j. logistica per la Difesa;
 - k. medicina, sport, storia militare e diritto.
2. La cooperazione militare potrà includere altri settori oltre a quelli elencati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di reciproco interesse .

Articolo 4FORME DI COOPERAZIONE

- La cooperazione fra le Parti potrà svilupparsi secondo le seguenti modalità:
- a. incontri tra Ministri della Difesa, comandanti in capo, loro vice ed altri funzionari autorizzati dalle Parti;
 - b. scambi di esperienze tra esperti delle due Parti;
 - c. partecipazione ad attività addestrative, corsi ed esercitazioni;
 - d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
 - e. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
 - f. contatti fra Istituti militari omologhi;
 - g. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze e corsi;
 - h. visite di navi, aerei e di altre strutture militari;
 - i. scambio di informazioni e di pubblicazioni didattiche;
 - j. scambio nel campo delle attività culturali e sportive.

Articolo 5ASPETTI FINANZIARI

1. Le spese connesse all'attuazione dei piani di cooperazione bilaterale saranno ripartite tra le Parti sulla base del principio di reciprocità. Se una Delegazione (gruppo di lavoro) è composta da un organico superiore a 10 persone, si prevedrà uno specifico Accordo al riguardo.
2. La Parte inviante si farà carico delle spese di viaggio da e verso il Paese ospitante relative alla propria Delegazione, nonché delle pertinenti diarie giornaliere di missione.
3. La Parte ospitante si farà carico delle spese di viaggio all'interno del proprio territorio e degli oneri relativi all'alloggio ed ai pasti.
4. In caso di attività condotte da una delle Parti che richiedano il supporto logistico dell'altra Parte, gli aspetti di carattere finanziario saranno definiti, di volta in volta, mediante specifici accordi.



5. Tutte le attività condotte ai sensi del presente *MoU* saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.
6. La Parte ospitante provvederà a fornire assistenza medica di base in occasione di eventi connessi al presente *MoU*.

Articolo 6

RISARCIMENTO DEI DANNI

1. I danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla missione/esercitazione nell'ambito del presente *MoU* e conformemente al NATO/*Partnership for Peace (PfP) Status of Forces Agreement (SOFA)*, saranno risarciti dalla Parte inviante e di comune accordo.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle attività condotte ai sensi del presente *MoU*, le Parti rimborseranno tale perdita o danno di comune accordo.
3. In relazione alla partecipazione ai corsi organizzati dalla Parte ospitante, i partecipanti della Parte inviante, nel dichiarare il proprio consenso alle condizioni contenute nel presente *MoU* si impegneranno a:
 - a. non reclamare alcun tipo di risarcimento dall'Amministrazione della Parte ospitante in caso di morte, infermità, invalidità permanente e/o inidoneità al volo del proprio personale militare derivanti da un incidente aereo e/o da lanci con il paracadute, ovvero da altri incidenti connessi con la partecipazione alle attività addestrative del corso;
 - b. risarcire la parte danneggiata per i danni causati a persone, proprietà o animali, da parte del proprio personale, durante la sua partecipazione alle attività addestrative direttamente o indirettamente connesse con i corsi o con la loro presenza sul territorio ospitante;
 - c. risarcire l'Amministrazione della Parte ospitante per i danni causati dai frequentatori alla proprietà e al personale subordinato al Ministero della Difesa della Parte ospitante nel corso delle attività direttamente o indirettamente connesse con la loro frequenza al corso, qualora la colpevolezza e/o inganno del frequentatore è comprovato sulla base di prove emerse da indagini condotte dalle Autorità della Parte ospitante.
4. In particolare, nel caso degli allievi piloti, la Parte inviante si impegna a:
 - a. sollevare l'Amministrazione della Difesa della Parte ospitante da qualsiasi responsabilità per i danni a superfici, a persone o a proprietà o per il nocemento arrecato ad una terza Parte, causati durante i voli in solitario ed a risarcire le Parti danneggiate per i danni che hanno subito;
 - b. risarcire il Ministero della Difesa della Parte ospitante per i danni alle proprietà o al proprio personale causati dagli allievi piloti durante i voli in solitario qualora, sulla base delle indagini condotte dalle competenti Autorità della Parte ospitante, si riscontri la loro colpevolezza. Nei suddetti casi e qualora un aereo o un veicolo sia stato totalmente distrutto, la somma da rimborsare dovrà essere calcolata sulla base del valore di mercato corrente.

Articolo 7

GIURISDIZIONE

1. Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale civile e militare ospitato in relazione ai reati commessi sul proprio territorio e punibili in base alla sua legislazione.



2. Tuttavia, le Autorità della Parte inviante avranno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate e sul personale civile laddove questi ultimi siano soggetti alla legislazione vigente del Paese inviante, per quanto riguarda:
 - a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato Inviante;
 - b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione al servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato verrà coinvolto, direttamente o indirettamente, in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato inviante, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'Intesa che salvaguardi il personale interessato.

Articolo 8

IMPEGNI NEL CAMPO DEI MATERIALI DELLA DIFESA

Le Parti si offriranno reciproca assistenza e collaborazione nei processi di acquisizione dell'Industria della Difesa.

Articolo 9

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente *MoU* saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite esclusivamente attraverso canali diretti fra Governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in lingua inglese)	Per la Bosnia ed Erzegovina
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	VRLO TAJNO
SEGRETO	SECRET	TAJNO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	POVJERJINO
RISERVATO	RESTRICTED	INTERNO

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza, in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali.
6. La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi previsti, nel quadro degli obiettivi e delle finalità del presente *MoU*.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente *MoU*, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente *MoU*, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle



rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.

Articolo 10
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'attuazione delle disposizioni del presente *MoU* saranno risolte mediante negoziazioni o consultazioni tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 11
EMENDAMENTI, VALIDITA' E TERMINE

1. Il presente *MoU* entrerà in vigore a seguito della ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle procedure interne per l'entrata in vigore del presente *Memorandum*.
2. Il presente *MoU* rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
3. Il presente *MoU* potrà essere emendato o revisionato con il reciproco consenso delle Parti, attraverso protocolli aggiuntivi firmati da Rappresentanti autorizzati dalle Parti. I suddetti Protocolli si considereranno parte integrante del presente *Memorandum*.
4. Il presente *MoU* potrà essere denunciato da entrambe le Parti, in qualsiasi momento, per iscritto con un preavviso di 6 mesi.
5. In caso di denuncia, le Parti completeranno le attività in corso, previste dal presente Accordo.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente *Memorandum of Understanding*.


Fatto a Rome, il 30 gennaio 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Bosniaca, Croata, Serba ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione o attuazione delle disposizioni del presente *Memorandum*, farà fede la versione in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA







MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE COUNCIL OF MINISTERS
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

ON DEFENCE COOPERATION



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

The Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina here in after referred to as "the Parties":

- confirming their aspiration for support to and development of co-operation based on the principles of justice and rule of law;
- striving for strengthening mutual understanding between the Parties and their Armed Forces, as well as security and stability in Europe;
- basing upon the provisions of the United Nations Charter;
- recognizing the democratic values and human rights;
- developing co-operation within the Euro-Atlantic Partnership Council and the Partnership for Peace Programme;
- being convinced that the cooperation in the military sphere will contribute to strengthening further mutual relations between Italy and Bosnia and Herzegovina,

have agreed as follows:

Article 1

CO-OPERATION PRINCIPLES

1. The purpose of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish general principles and procedures of carrying out cooperation in the military sphere to the benefit of the Countries of both Parties.
2. The cooperation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with their respective domestic legislation and international commitments as well as, for the Italian Party, with European legislation, to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of Defence.
3. The cooperation within the framework of this MoU shall be carried out for the purpose of strengthening peace and stability in the world and shall not be directed against other countries.

Article 2

CO-OPERATION IMPLEMENTATION

1. On the basis of this MoU the Parties may elaborate long-term and annual plans of bilateral cooperation in the military sphere, which will determine prospective lines of that sort of co-operation.
2. The plans should include names, venues and dates of cooperation activities, the number of participants as well as the implementation form of the activities.
3. The annual plan of cooperation shall be signed by authorized officials of the Parties after mutual agreement.
4. Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned programme.

Article 3

CO-OPERATION FIELDS

1. The Parties agree to implement forms of cooperation in the following fields:
 - a. security and defence policy;
 - b. peace support and humanitarian operations;
 - c. compliance with the international treaties on defence, security and arms control;
 - d. armed forces organization, structure and equipment of military units, personnel management;
 - e. education and training;
 - f. military police issues;
 - g. environmental issues and pollution caused by military facilities;
 - h. defence industry;
 - i. procurement policy that are subordinated to the respective Ministries of Defence;
 - j. defence logistics;
 - k. medicine, sports, military history and law.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Military cooperation may not be limited to the above mentioned areas. The Parties may explore new areas of cooperation in the mutual interest.

Article 4
CO-OPERATION FORMS

The cooperation between the Parties may develop as follows:

- a. meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and other officials authorised by the Parties;
- b. exchange of experiences between the experts of the two Parties;
- c. participation in training activities, courses and exercises;
- d. participation of observers in military exercises;
- e. participation in peace support and humanitarian operation;
- f. contacts between similar military institutions;
- g. discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, and courses;
- h. visits of military ships, aircraft and other structures;
- i. exchange of information and educational publications;
- j. exchange of cultural and sporting activities.

Article 5
FINANCIAL MATTERS

1. The financial expenditures associated with the implementation of bilateral co-operation plans will be shared between the Parties in accordance with the principle of reciprocity. If a delegation (working group) consists of more than 10 persons, a separate agreement shall be applied.
2. The Sending Party will cover travel expenses for its delegation to and from the country of the Hosting Party as well as daily allowance.
3. The Hosting Party will cover travel expenses within the territory of the host country as well as accommodation and meals.
4. In case of activities carried out by one of the Parties require logistic support of the other Party, financial matters shall be settled by separate arrangements between Parties on the case by-case basis.
5. All activities carried out under this MoU shall be subject to the availability of funds of the Parties.
6. The Hosting Party will provide Basic Medical assistance during events regarding this MoU.

Article 6
COMPENSATION FOR DAMAGES

1. Compensation for any damage caused to the Host Party, by a member of the Sending Party during or in connection to their cooperation under this MoU, with appreciation of NATO/Partnership for Peace (PfP) Status of Forces Agreement (SOFA), will be indemnified by the Sending Party, by mutual agreement.
2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused during or in connection to the activities under this MoU, the Parties shall, by mutual agreement, reimburse that loss or damage.
3. Concerning the attendance of courses at Host Party facilities, the Sending Party of foreign attendees, while agreeing to the terms stated in the present MoU, hereby undertakes:
 - a. not to claim any compensation whatsoever from the Host Party Administration for its military personnel's death, illness, permanent disability and/or unfitness to fly as a result of air accidents and/or parachute jumps, or other accidents related to participation in the course training activities;
 - b. to compensate the injured party for damages caused to persons, property, or animals by its own personnel while involved in training activities which are directly or indirectly linked with their courses or their presence in hosting territory;
 - c. to compensate the Host Party Administration for damages caused by attendees to property and subordinate personnel of the Host Ministry of Defence during activities related directly or indirectly to their course attendance whenever the attendee's guilt and/or fraud is ascertained on the basis of evidence emerging from investigation by Host Party Authorities.
4. In particular, in the case of student pilots, the Sending Party undertakes:



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a. to relieve the Host Party Administration of any responsibility for surface hit damages or harm to any third party, persons or property caused during "solo flights" and to compensate injured parties for the damages they may have suffered;
- b. to compensate the Host Party Ministry of Defence for any damages to its property or personnel caused by student pilots during "solo flights" if they are found guilty after investigation by the relevant Host Party Authorities. In such cases and when an aircraft has been totally destroyed, the amount to be reimbursed shall be calculated according to current market value.

Article 7LEGAL JURISDICTION

1. The Authorities of the Host Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences carried out on their national territory and punishable under Host Party national regulations.
2. The Authorities of the Sending Party, however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own Armed Forces and civilian personnel - whenever it is subject to the law in force in the Sending Party - in the following cases:
 - a. when the offences threaten the security or goods of the Sending Country;
 - b. when the offences result from acts or omissions - whether due to wilful or negligent behaviour - carried out during or in connection with duty service.
3. Should the above mentioned hosted personnel be involved directly or indirectly in events for which the Hosting Party envisages sanctions clashing with the principles of the Sending Party, the Parties, through direct consultations and in compliance with their respective fundamental principles, shall reach an agreement to safeguard the concerned personnel.

Article 8COMMITMENTS IN THE FIELD OF DEFENCE MATERIAL

The Parties will offer mutual assistance and collaboration in process of procurement from domestic defence industry.

Article 9SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

1. "Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.
2. All classified information exchanged or generated in connection with this MoU, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
3. Classified information will be transferred only through the government-to-government channels approved by National Security Authority/Authority designated by the Parties.
4. The corresponding security classifications are:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For the Bosnia and Herzegovina
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	VRLO TAJNO
SEGRETO	SECRET	TAJNO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	POVJERLJIVO
RISERVATO	RESTRICTED	INTERNO

5. Access to classified information exchanged on the basis of this MoU is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.
6. The Parties shall ensure that all classified information exchanged, will be used only for the intended purposes within the objectives and the scope of this MoU.
7. Transfer to Third Parties/International Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation in the field of defence materials covered by this MoU, will be subject to the prior written consent of the Security Authority of the generating Party.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information not contained in this MoU shall be governed by a specific general agreement on security concluded by the respective National Security Authorities or by the Designated Security Authorities of the Parties.

Article 10
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes concerning the interpretation or implementation of the provisions of this MoU shall be settled through negotiations and consultations between the Parties through diplomatic channels.


Article 11
VALIDITY AMENDMENTS AND TERMINATION

1. This MoU shall enter into force after the receipt of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other of the fulfillment of its respective domestic requirements for the entry into force of this Memorandum.
2. This MoU will remain in force until one of the Parties decides, at any time, to terminate it.
3. This MoU may be changed in writing by mutual consent of the Parties, through separate protocols to be signed by officers authorized by the Parties. That sort of protocols shall be an inherent part of this Memorandum.
4. This MoU may be terminated by the Parties at any time by sending to the other Party an appropriate written notice not later than 6 (six) months prior to its termination.
5. In case of denunciation, the Parties shall make every efforts to complete unfinished activities.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized there to by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding,

Done in Rome 20th January on 2015, two copies are required in Italian, Bosnian, Croatian, Serbian and English languages with both texts equally authentic. In case of discrepancies in the interpretation or implementation of the provisions of the Memorandum, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE COUNCIL OF MINISTERS
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

